

# REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA RETE WI-FI E DELL'ACCESSO A INTERNET (C.d.I. del 12 febbraio 2026)

## Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso e l'utilizzo della rete Wi-Fi e della connessione a Internet dell'Istituzione Scolastica da parte del personale scolastico.
2. L'accesso alla rete è consentito esclusivamente per finalità istituzionali e didattiche, in coerenza con il PTOF, le attività di insegnamento, progettazione, formazione e gestione amministrativa.
3. Il regolamento è adottato al fine di garantire:
  - la sicurezza informatica della rete scolastica;
  - la tutela dei dati personali trattati dall'Istituto;
  - il corretto utilizzo delle risorse tecnologiche pubbliche;
  - il rispetto delle normative vigenti.

## Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutto il personale scolastico, docente e ATA, a tempo indeterminato o determinato, nonché ospiti ed eventuali collaboratori autorizzati.

## Art. 3 – Dispositivi autorizzati

1. L'accesso alla rete Wi-Fi e a Internet è consentito esclusivamente tramite:
  - personal computer fissi e portatili;
  - altri dispositivi informatici di proprietà dell'Istituzione scolastica e regolarmente inventariati.
2. L'accesso mediante dispositivi personali alla rete Wi-Fi è ammissibile solo sulla rete separata, Wi-Fi docenti/ospiti esterni) previa autorizzazione del Dirigente e configurazione tecnica.

## Art. 4 – Credenziali di accesso

1. L'accesso alla rete avviene mediante credenziali personali o di servizio, fornite dall'Istituto.
2. Le credenziali sono strettamente personali e non cedibili.
3. Ogni utente è responsabile delle attività svolte tramite il proprio account di accesso.

## Art. 5 – Modalità di utilizzo consentite

1. L'utilizzo della rete Internet è consentito esclusivamente per:
  - attività didattiche e di supporto alla didattica;
  - attività amministrative e gestionali;
  - formazione e aggiornamento professionale;
  - comunicazioni istituzionali.
2. È vietato l'uso della rete per finalità personali, ricreative o comunque non connesse all'attività lavorativa.

## **Art. 6 – Divieti**

1. È fatto divieto di:
  - utilizzare la rete per attività illecite o contrarie alle leggi vigenti;
  - accedere a siti con contenuti non pertinenti all’attività didattica o istituzionale;
  - installare software non autorizzato sui dispositivi dell’Istituto;
  - aggirare sistemi di protezione, filtraggio o controllo della rete;
  - condividere le credenziali di accesso.

## **Art. 7 – Controlli e monitoraggio**

1. L’Istituto si riserva la facoltà di effettuare controlli e monitoraggi sul traffico di rete, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR e normativa nazionale).
2. I controlli hanno esclusivamente finalità di sicurezza, prevenzione e verifica del corretto utilizzo delle risorse.

## **Art. 8 – Responsabilità**

1. Ogni utente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche assegnate.
2. Eventuali danni arrecati ai sistemi informatici o violazioni della sicurezza saranno imputati al responsabile, fatte salve le responsabilità civili, penali e disciplinari.

## **Art. 9 – Sanzioni**

1. La violazione delle disposizioni del presente regolamento comporta l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal CCNL di riferimento e dalla normativa vigente.
2. Nei casi più gravi, potrà essere disposta la sospensione o la revoca dell’accesso alla rete.

## **Art. 10 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione.
  2. Il regolamento è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Istituto ->Atti Generali ->Documenti di programmazione strategico-gestionale e portato a conoscenza di tutto il personale.
-